

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 516

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CITARISTI, GIANOTTI, DI BENEDETTO,
MONTINI, LADU, BONFERRONI, LAZZARO, BRINA e FORCIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992

Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in
amministrazione straordinaria

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione assicurativa conosce ormai da quasi un decennio l'istituto dell'amministrazione straordinaria di imprese di assicurazione per i casi di «gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza» (articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20).

Con l'amministrazione straordinaria - che si concreta nello scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della società e nella sostituzione degli stessi, rispettivamente, con uno o più commissari straordinari e con un comitato

di sorveglianza - si tende a promuovere il risanamento di imprese di assicurazione in crisi, in modo da evitare che l'impresa debba essere posta in liquidazione coatta amministrativa, e ciò in considerazione della gravità degli effetti negativi che conseguono alla liquidazione coatta soprattutto per gli assicurati, i terzi danneggiati, i lavoratori dipendenti, gli agenti.

La normativa sull'amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione in crisi attribuisce al commissario straordinario tutti i poteri necessari per perseguire il risanamento dell'impresa, ma non mette a disposizione dello stesso disponibilità finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che egli trova nella società al momento del commissariamento o che siano prodotte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla continuazione da parte sua dell'esercizio dell'impresa assicurativa.

Poichè un'impresa in crisi è, in genere, carente di disponibilità patrimoniali, la rilevata circostanza costituisce un grave limite all'opera di risanamento e finisce in molti casi per rendere vano l'intervento del Commissario ed inevitabile la liquidazione coatta.

È il caso di ricordare che in altri settori, allorchè sono stati disposti provvedimenti per l'amministrazione straordinaria di imprese in crisi, non si è trascurato di disporre misure di sostegno anche sul piano finanziario all'attività del Commissario straordinario. Si fa riferimento, in particolare, alla c.d. legge Prodi (decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).

Il ripetuto ricorso all'istituto dell'amministrazione straordinaria in questi ultimi mesi rende urgente colmare la rilevata carenza della normativa vigente e prevedere un intervento finanziario in favore della gestione commissariale.

Detto intervento finanziario può essere realizzato per il tramite del Fondo di garanzia per le vittime della strada, considerato che la situazione di crisi investe sempre società di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (cosiddetta "r.c. auto") e che in caso di liquidazione coatta di tali società la legislazione vigente già prevede che il Fondo di garanzia debba sopportare l'onere dei sinistri provocati da assicurati presso le imprese stesse.

Si tratta, in sostanza, di anticipare sul piano temporale il predetto intervento del Fondo che, proprio perchè reso preventivo, può consentire di evitare il provvedimento di liquidazione coatta.

Le linee secondo le quali l'intervento del Fondo può svolgersi sono qui di seguito sinteticamente indicate:

a) il potere di autorizzare il Fondo di garanzia a mettere a disposizione del Commissario straordinario determinate disponibilità finanziarie spetta al Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato; il Ministro adotta il provvedimento su richiesta espressa del Commissario straordinario, corredata del parere favorevole sia del Comitato di sorveglianza, sia dell'ISVAP e previa pronuncia della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

b) l'entità dell'intervento finanziario del Fondo di garanzia deve essere determinata in funzione dell'importo delle riserve tecniche del ramo r.c. auto risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalla società posta in amministrazione straordinaria e comunque deve tenere conto delle disponibilità complessive del Fondo;

c) al termine dell'amministrazione straordinaria il Commissario redige il bilancio dal quale devono risultare, fra l'altro, l'entità del capitale proprio della società ancora eventualmente esistente tenuto conto della perdita iscritta nel bilancio stesso ed il debito nei confronti del Fondo di garanzia per le anticipazioni da questo effettuate;

d) il Fondo di garanzia mantiene integro il proprio credito qualora la società continui, al termine dell'amministrazione straordinaria, ad essere controllata dagli stessi azionisti, e ciò per evitare un ingiustificato arricchimento degli stessi. Compete, peraltro all'ISVAP il potere di stabilire tempi e modalità per il rimborso al Fondo del credito, che dal momento della decisione dell'ISVAP diviene produttivo di interessi;

e) la cessione del controllo della società nel corso dell'amministrazione straordinaria od al termine della stessa resta naturalmente soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'ISVAP.

Qualora l'acquisto venga condizionato alla revisione del credito del Fondo di garanzia per i finanziamenti erogati, l'ISVAP, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre tale revisione, indicando la misura in cui il Fondo rinuncia al proprio credito. Il Ministro, prima di decidere, deve sentire il parere della Commissione consultiva sulle proposte dell'ISVAP.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Il Commissario straordinario di impresa di assicurazione esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento dell'impresa, può presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ISVAP motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria o del maggiore importo fissato per le riserve stesse dall'ISVAP. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per la erogazione del finanziamento e le condizioni per il suo impiego da parte del Commissario straordinario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'ISVAP e la Commissione di cui al comma 2, stabilisce le condizioni ed i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni,

gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» del finanziamento concesso a norma del medesimo comma, nonchè la misura degli interessi avuto riguardo al rendimento dei titoli di Stato.

4. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la Commissione di cui al comma 2, stabilire le modalità particolari per la restituzione del finanziamento relativamente alle condizioni, ai tempi ed alla misura degli interessi.